COMUNE DI BORGO VALBELLUNA PROVINCIA DI BELLUNO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE

DELLA FARMACIA COMUNALE

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di settembre, nella sede comunale sita in Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani n. 3 – Mel,

TRA

il Comune di Borgo Valbelluna, di seguito denominato "COMUNE", con sede legale a Borgo Valbelluna, Piazza Papa Luciani, 3 – Mel, 32026 Borgo Valbelluna (BL), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01225000254, qui rappresentato dalla Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità Dott.ssa ANTONIAZZI Adelina, nata a Braine le Comte (Belgio) il 18.10.1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, nominata con decreto del Sindaco n. 9 del 01.08.2023, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 39 dello Statuto Comunale e in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28.12.2022;

E

la Società Valbelluna Servizi s.r.l., con sede legale a Borgo Valbelluna (BL), Quartiere Europa, n. 5 - Mel, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00995760253, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro ventimila/00, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno dal 25.03.2004 con il numero REA BL-88129, di seguito denominata anche "SOCIETA', qui rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. PICCIN Claudio, nato a Belluno

l'11.01.1977, nominato con Decreto del Sindaco di Borgo Valbelluna n. 3 del 21.04.2020, recepito con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 21.04.2020, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società, ai sensi dell'art.10 e seguenti dello Statuto della Società medesima, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Borgo Valbelluna n. 38 del 30/12/2019;

PREMESSO:

che il Comune di Borgo Valbelluna è socio unico della Società partecipata Valbelluna Servizi s.r.l., costituita con atto a rogito del Notaio dr. Stefano Stivanello di Ponte Nelle Alpi (BL), Rep. n. 12.169, Raccolta n. 8.935, in data 26.02.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Belluno il 26.02.2020 al n. 1005 Serie IT, a seguito di fusione per incorporazione della Società Lentiai Servizi s.r.l. nella Società Essepiuno Servizi s.r.l., con cambio di denominazione in Valbelluna Servizi s.r.l. in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2019;

che lo Statuto societario contiene una serie di disposizioni che rendono stringente il controllo del Comune nei confronti degli organi societari, analogo a quello che esso esercita nei confronti dei propri servizi e assicurando la esclusiva partecipazione pubblica alla società, come anche lo svolgimento della maggior parte dell'attività verso l'ente/gli enti partecipanti (oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci) di modo che la società "in house"

costituisca, nella sostanza, un'articolazione organizzativa dell'ente affidante, ferma restando la formale e distinta soggettività giuridica della stessa rispetto al Comune e comunque nel rispetto del principio di pareggio di bilancio per entrambi gli enti;

che l'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di servizi pubblici locali, prevede al comma 20, in particolare che "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;*

che l'art. 16 del decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016 contempla la possibilità che le società "in house" ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati;

che il Comune di Borgo Valbelluna è titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del servizio di farmacia comunale in località S. Antonio Tortal, istituito con deliberazione della Giunta Regionale del

Veneto n. 3286 in data 22.10.2004 e successivo decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 13 in data 10.02.2005;

che con contratto di servizio protocollo n. 13152 in data 21.12.2017, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 13.12.2017, l'estinto Comune di Trichiana ha affidato in concessione, alla Società Essepiuno Servizi s.r.l. (ora Valbelluna Servizi s.r.l. società unipersonale con unico socio il Comune di Borgo Valbelluna), la gestione del servizio di conduzione della farmacia comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022;

che con determinazione dell'ANAC n. 4084 del 05/09/2022 il Comune di Borgo Valbelluna è stato iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società e nello specifico in relazione agli affidamenti in regime di "in house providing" alla Valbelluna Servizi s.r.l.;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2022, è stato approvato il Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate;

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 in data 28.12.2022, che qui si intende integralmente riportata, il Comune di Borgo Valbelluna ha deciso di affidare alla Società partecipata "Valbelluna Servizi s.r.l." il servizio di conduzione della farmacia comunale per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2031, valutato che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento del servizio

con modalità conformi ai principi comunitari in materia di “in house providing” (proprietà interamente pubblica, attività prevalentemente prestata a favore dell’ente affidante, controllo analogo) e con l’intento pertanto di mantenere l’attuale formula organizzativa dell’affidamento diretto “in house providing”, che consente di garantire alla Società comunale di svolgere un’attività complementare e sinergica rispetto ai servizi socio assistenziali attualmente gestiti;

che, con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 70 in data 28.12.2022, è stato approvato il presente Contratto di Servizio, volto a definire gli obblighi reciproci che ciascuna Parte si assume per la gestione del servizio pubblico in questione nel rispetto delle leggi, statuti, regolamenti e altre disposizioni in materia, nonché il controllo dell’Ente sull’attività di gestione della Società partecipata ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

che lo Statuto della Società comprende l’esercizio dell’attività di cui si tratta;

che la Società Valbelluna Servizi S.r.l., con determinazione dell’Amministratore Unico n. 11 in data 23.12.2022, acquisita in copia al protocollo comunale n. 3212 del 07.02.2023, ha provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

che in data 30.12.2022, prot. n. 30756, le Parti hanno sottoscritto il verbale di consegna del servizio in oggetto in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto di servizio;

che sono decorsi sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione, in data

15.02.2023, sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022, della deliberazione di affidamento alla Società in house del servizio in oggetto e si può, quindi, procedere alla stipula del contratto come prevede l'art. 17, comma 3, del predetto Decreto.

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento, a titolo gratuito, da parte del Comune di Borgo Valbelluna alla Società Valbelluna Servizi s.r.l. della gestione della farmacia comunale di cui è titolare, ubicata in frazione S. Antonio Tortal, Via Martiri della Libertà n. 37 – Trichiana.
2. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune e la Società affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione della predetta 2^ sede farmaceutica del territorio dell'estinto Comune di Trichiana, la cui zona di pertinenza è la seguente: Via S. Antonio Tortal, Piazza F.lli Schiocchet, Via Caduti in Guerra, Via Donatori di Sangue, Via Martiri della Libertà, frazione Campedei, Via Casteldardo, frazione Confos, frazione Pranolz, località Fien, Fassola, Prabot, Noal, parte della frazione di Frontin, parte della frazione di Carfagnoi, località Saccon, frazione Signa, nel Comune di Borgo Valbelluna; frazione Valmorel in Comune di Limana, località S. Boldo in Comune di Cison di Valmarino.

3. L’affidamento è concesso mediante il ricorso all’istituto dell’”in house providing”, in virtù del fatto che la Società è a totale capitale pubblico ed il Comune è in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti un “controllo analogo” a quello che esercita sui servizi gestiti direttamente dal Comune.
4. Il Servizio comprende:
   a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell’attività della farmacia e degli esercizi di prodotti sanitari;
   b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
   c) l’effettuazione di test diagnostici.
5. Per la vendita di prodotti dietetici, articoli per l'igiene della persona, articoli di puericultura (v. Tabella speciale farmacie, allegato 9 al D.M. 375/1988) la Società dovrà presentare la SCIA per esercizi di vicinato.
6. Senza pregiudizio di quanto previsto all’art. 6, comma 3, eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con separati accordi conclusi tra il Comune e la Società. Tali servizi risulteranno accessori o complementari o comunque connessi all’oggetto del presente contratto. Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d’intesa con il Comune, tenuto conto della

copertura dei costi totali, nonché della congrua remunerazione del capitale investito.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 3 – OBIETTIVI E PRINCIPI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La Società nell'espletamento del Servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco;

b) promuovere iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

c) aderire e promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 94/1989;

d) realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari, che verrà fornito nella farmacia di S. Antonio Tortal;

e) mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio;

f) adeguare costantemente il servizio all'evoluzione delle scoperte scientifiche in campo farmacologico.

2. La Società si impegna ad uniformare lo svolgimento del Servizio ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità ed efficienza contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 e, in particolare:

a) **eguaglianza**: l'erogazione del servizio farmaceutico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi farmaceutici e l'accesso ai servizi farmaceutici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap;

b) **imparzialità**: la Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano

le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore;

c) **continuità**: l'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, la Società deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile;

d) **efficienza, efficacia ed economicità**: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della relativa gestione.

3. La Società è tenuta, inoltre, a uniformare i propri criteri di gestione ai principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i.

4. La Società adotta le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi e per il rispetto dei principi previsti nel presente articolo.

5. La Società è tenuta ad applicare nuove disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio, anche in assenza o nelle more del formale recepimento nel Contratto di Servizio.

ART. 4 - DURATA

1. L'affidamento del Servizio ha durata dal 01.01.2023 fino al 31.12.2031, eventualmente rinnovabile anche per periodi inferiori, purché di almeno un anno, con il consenso delle Parti.

2. La Società è tenuta ad assicurare la prosecuzione del Servizio affidato, indipendentemente dalla causa di risoluzione o scadenza

contrattuale, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, su richiesta scritta del Comune, fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore.

Art. 5 - RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

Lo svolgimento del Servizio farmaceutico non comporta pagamento di canoni o corrispettivi da parte della Società al Comune.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Nell'espletamento del Servizio, la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In caso di violazione di tali norme, la Società sarà ritenuta unica responsabile ed obbligata al pagamento delle sanzioni irrogate.
3. La Società si impegna, inoltre, a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio affidato anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande agli enti ed organismi competenti.
4. La Società terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico del gestore del servizio affidato.

5. La Società, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del Comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza, in ragione dell'evoluzione dell'attività della farmacia e dei mutamenti delle esigenze della collettività, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della Società come previsto dall'art. 1, comma 6.

ART. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

1. La Società è tenuta a trasmettere al Comune un rendiconto semestrale delle entrate e delle uscite afferenti il servizio affidato (report semestrale economico finanziario, relazione semestrale relativa alla situazione economica e gestionale), entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun semestre, ai sensi del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2022.
2. Il Comune, avvalendosi di personale competente a ciò autorizzato, può eseguire, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del Servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dello stesso. Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.
3. Il Comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del Servizio.

4. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati all'Amministratore Unico della Società, per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

ART. 8 – INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Il Comune consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili all'espletamento del Servizio.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

1. La Società provvede alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa (RCT/RCO), con massimale unico di Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), e per la copertura dei danni derivanti da responsabilità civile professionale del farmacista, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza.
2. Si dà atto che a tutt'oggi la Società è in possesso delle seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa n. 65/193891399, emessa il 20.06.2023 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Treviso, con effetto dal

15.06.2023 fino al 31.03.2024, a copertura dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale per sinistro, per persona e per danni a cose rispettivamente di Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), ed a copertura dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, con un massimale per sinistro e per persona rispettivamente di Euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00), come si evince dalla documentazione acquisita in copia al protocollo comunale n. 16286 del 13.07.2023 e n. 21593 del 21.09.2023; detta polizza, fino alla scadenza del 31.03.2024 e con applicazione del normativo allegato alla medesima, sostituisce la polizza assicurativa RCT/RCO n. 65/190158985, emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Treviso, il 06.03.2023, acquisita in copia al protocollo comunale n. 9438 del 20.04.2023 (valida dal 31.03.2023), a sua volta sostitutiva della polizza assicurativa n. 65/184071514, emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Treviso, il 17.03.2022 (valida fino al 31.03.2023) ed acquisita in copia al protocollo comunale n. 3212 del 07.02.2023;

- polizza n. 103E5039 emessa il 23.08.2022 da Zurich Insurance PLC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Intermediario Assicurativo Trezzi Partners srl, a copertura dei danni derivanti da responsabilità civile professionale del farmacista, acquisita in copia al protocollo comunale n. 3212 del 07.02.2023, con durata poliennale e premio pagato fino al 22.08.2024 come si evince dalla

quietanza acquisita al protocollo comunale n. 21776 del 22.09.2023.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

1. Dalla data di decorrenza dell'affidamento la Società sarà unica responsabile della gestione del Servizio oggetto del presente Contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo, economico e finanziario.

2. La Società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio.

ART. 11 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto alla Società di sub concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui è istituzionalmente incaricata, pena la decadenza della concessione.

ART. 12 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. E' consentito l'appalto, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 136/2010 e s.m.i., limitatamente all'attività di pulizia dei locali e vigilanza.

2. La ditta appaltatrice dovrà essere adeguatamente qualificata per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

3. La Società conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità della parte del servizio affidata in appalto, sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dei terzi.

4. La Società resta comunque responsabile in via esclusiva, nei confronti del Comune, di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, garantendo in modo

particolare il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del presente Contratto da parte della Società, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo il risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'art. 14.

ART. 14 – INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento, sia che comporti l'applicazione di una penale, sia che possa determinare la risoluzione del contratto, dovrà essere contestato alla Società entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune. La Società avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento del provvedimento di addebito. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 3° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla dichiarazione di decadenza dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

2. Nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel presente contratto, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 258,00 ed il massimo di € 5.164,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del Codice Civile. Il provvedimento motivato di applicazione della penale è notificato alla

Società in via amministrativa, restando, quindi, escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

3. La Società è dichiarata decaduta dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto ovvero gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- interruzione del servizio con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi non comunicata all'Autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'Autorità sanitaria;
- reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- sub-concessione anche parziale del servizio;
- violazione delle disposizioni contenute nella Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

4. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, da trasmettere alla Società a mezzo PEC con preavviso di trenta giorni, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta la decadenza dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di titolarità del Comune.

6. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile alla Società, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultima, la quale dovrà risarcire il Comune dei danni conseguenti.

ART. 15 - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO VALBELLUNA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. La Società dichiara di essere a conoscenza dell'estensione al presente Contratto, per quanto compatibile, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Valbelluna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2021, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 29.12.2022, rinvenibile sul sito istituzionale del Comune - sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, e di impegnarsi al relativo rispetto.

2. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova dell'avvenuta

comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al predetto Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del presente Contratto.

3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Gestore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

4. Al presente Contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, aggiornato e sottoscritto in data 17.09.2019 da Regione Veneto, Prefetture del Veneto, ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni Veneti, URPV Veneto in rappresentanza delle Province Venete, consegnato alla Società contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, Protocollo del quale la Società medesima dichiara di accettarne incondizionatamente contenuti ed effetti. Il mancato rispetto del Protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE CONSENSUALE

Quando le Parti riconoscono che è venuta meno la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto contrattuale, possono risolvere il rapporto contrattuale medesimo per mutuo consenso mediante la stipula di un accordo di risoluzione consensuale.

ART. 17 – RECESSO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune ha la facoltà di recedere dal Contratto, con atto motivato e con preavviso di 6 (sei) mesi da comunicare alla Società a mezzo PEC, nel caso di sopravvenute diverse esigenze di pubblico interesse o diverse valutazioni di convenienza economica.

2. In caso di recesso dal Contratto da parte del Comune, non sarà riconosciuto alla Società alcun indennizzo, rimborso o ristoro economico.

3. È escluso qualsiasi indennizzo a favore della Società in conseguenza della cessazione del servizio.

ART. 18 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa attualmente applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione del presente Contratto e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Il Comune di Borgo Valbelluna è il titolare del trattamento dei dati personali necessari al regolare svolgimento del servizio. La Società è individuata quale Responsabile Esterno, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679. Il trattamento dei dati personali è disciplinato nell'allegato 1 al presente contratto.

ART. 19 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Ogni variazione alle disposizioni del presente Contratto potrà avvenire solamente nella forma scritta, rispettando la procedura adottata in precedenza e quindi previa delibera o determina dei

competenti Organi delle Parti.

2. La Parte che intende attivare quanto sopra, proporrà ciò all'altra Parte, motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività di riferimento, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia, efficienza ed appropriatezza, precisandone i tempi di attivazione e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

3. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata tramite PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa sempre che sia indirizzata come segue:

a) se al Comune, a: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

b) se alla Società, a: info@pec.valbellunaservizi.it

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 del Codice Civile, e secondo le leggi della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 del Codice Civile.

ART. 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto di servizio e dagli atti e documenti da esso richiamati, si applicano le

disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 22 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II - annessa al D.P.R. n. 131/1986, a cura della Parte che ne abbia interesse, che assumerà tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente Contratto e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, è risolta in via bonaria, se possibile. In ogni caso, è escluso il ricorso all'arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA - La Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità dott.ssa ANTONIAZZI Adelina *(documento sottoscritto digitalmente)*

VALBELLUNA SERVIZI S.R.L. – L'Amministratore Unico dott. PICCIN Claudio (*documento sottoscritto digitalmente*)

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - ALLEGATO 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente Allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato tra le parti per la conduzione della farmacia comunale.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del predetto Regolamento e con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di essere nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento del Contratto stesso.

Ai fini del presente Atto con il termine "Concessionario" si individua Valbelluna Servizi s.r.l. Società designata quale Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dal Comune di Borgo Valbelluna in qualità di Titolare in ragione delle prestazioni.

PREMESSA: OGGETTO

Il presente Allegato disciplina le istruzioni che il Concessionario (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore o sub-Concessionario) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune di Borgo Valbelluna (nel presente Allegato anche solo "Amministrazione" o "Titolare") nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto in essere con l'Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati.

E' obbligo del Titolare predisporre le informative da fornire in sede di raccolta di dati personali. Le informative saranno poi rese note agli interessati a cura del Concessionario.

DEFINIZIONI

"Dati Personali dell'Amministrazione": i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dall'Amministrazione;

"Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali": tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data Protection Board.

"Contratto": si intende il presente contratto.

“Misure di Sicurezza”: le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

"Dati Personali": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.

“Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri; ovvero l’Amministrazione.

“Responsabile del trattamento (qui anche “Concessionario”)”: la

persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; ovvero la Ditta appaltatrice, Responsabile primario del trattamento;

“Sub-Responsabile del trattamento (qui anche “sub-concessionario”)”: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento; ovvero il subappaltatore o subConcessionario autorizzato dall’Amministrazione, al quale ricorre il Concessionario per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;

“Persone autorizzate al trattamento dei dati”: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Responsabile primario o del Sub responsabile;

“Violazione dei dati personali (data breach)”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

“Incidente di sicurezza”: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata del Contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL CONCESSIONARIO

OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è autorizzato a trattare per conto dell'Amministrazione i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

A tal fine il Concessionario si impegna a:

non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Amministrazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;

trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Amministrazione, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;

adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a

garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

incidenti di sicurezza;

violazioni dei dati personali (data breach)

ogni violazione delle Misure di sicurezza;

tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

ISTRUZIONI PER IL CONCESSIONARIO

Elementi essenziali dei trattamenti che il Concessionario è stato autorizzato a svolgere dall'Amministrazione

Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento e nel contratto.

In particolare, i citati documenti conterranno la materia disciplinata, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati.

Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che, alla data di efficacia del presente Allegato:

le attività che prevedono il trattamento dei dati dell'Amministrazione sono descritte nel Contratto;

la durata del trattamento dei dati personali è limitata, dunque coincide, con la durata del Contratto e delle sue eventuali proroghe;

la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, è descritta nel Contratto.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEI

CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;

trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dall'Amministrazione con il presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora il Concessionario reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente l'Amministrazione;

trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate dell'Amministrazione di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Concessionario; in tale ultimo caso il Concessionario dovrà informare l'Amministrazione di tale obbligo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR.

garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;

garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Concessionario la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del trattamento;

conferire all'Amministrazione eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Concessionario nel corso delle attività oggetto del Contratto esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELL'AMBITO DEI DIRITTI ESERCITATI DAGLI INTERESSATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il Concessionario deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Concessionario deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.

A tal fine il Concessionario deve adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto dell'Amministrazione completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione dell'Amministrazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.

Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Concessionario, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre giorni dalla ricezione, per posta elettronica all'Amministrazione.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CHE RICORRE A SUB-CONCESSIONARI

Il Concessionario può ricorrere a sub-Concessionari per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui il Concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, abbia designato un sub-Concessionari, il Concessionario e il sub-Concessionari dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui al presente Contratto e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite

dall’Amministrazione.

Il Concessionario deve formulare per iscritto all’Amministrazione la domanda di autorizzazione alla nomina di un sub-Concessionari, specificando: i) le attività di trattamento da delegare; ii) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del sub-Concessionario; iii) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del sub-Concessionario in materia di trattamento dei dati personali; iv) il contenuto del relativo contratto tra il Concessionario e il sub-Concessionario autorizzato.

In particolare, il Concessionario deve garantire che il sub-Concessionario assicuri l’adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui al presente contratto ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dall’Amministrazione in materia di protezione dei dati personali.

Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà dell’Amministrazione di opporsi all’aggiunta o sostituzione del sub-Concessionario con altri soggetti Terzi.

Le istruzioni impartite dal Concessionario a qualsiasi sub-Concessionario dovranno avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite al Concessionario dall’Amministrazione nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al sub-Concessionario.

A tal fine, l’Amministrazione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-

Concessionario, anche per mezzo di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti l'Amministrazione, in conformità a quanto contrattualmente previsto, può risolvere il contratto con il Concessionario. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle Norme in materia di protezione dei dati personali, l'Amministrazione applicherà al Concessionario una penale come contrattualmente previsto e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Concessionario tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità della violazione verificatasi e degli incidenti di sicurezza). In caso di mancato adeguamento da parte del sub-Concessionario e/o del Concessionario a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le verifiche/ispezioni/audit di cui sopra saranno concordate tra le parti con preavviso di almeno venti giorni lavorativi. Relativamente ai costi sostenuti dal Concessionario o dal sub-Concessionario per tali verifiche/ispezioni/audit, nessun importo è dovuto dal Titolare per ciascun primo accesso nell'arco di dodici mesi. Nell'ipotesi di più

accessi nell’arco di dodici mesi, i costi saranno concordati tra le parti.

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato a predisporre, conservare, aggiornare - anche con l’ausilio del proprio Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare del Trattamento, come prevede l’art. 30, comma 2, del GDPR.

In particolare, il Registro del Concessionario dei trattamenti svolti per conto dell’Amministrazione deve contenere:

il nome e i dati di contatto del Concessionario (e, se del caso, di sub-Concessionari) del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Concessionario agisce, del rappresentante (eventuale) del Concessionario e del sub-Concessionario, nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPO);

le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto per un trattamento corretto e sicuro ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E

COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

Misure di sicurezza.

Il Concessionario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR.

I criteri per la valutazione del rischio devono essere previamente condivisi e approvati dall'Amministrazione. Tali misure comprendono tra le altre:

la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR il Concessionario deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLE IPOTESI DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ("DATA BREACH")

Il Concessionario deve assistere e collaborare pienamente con l'Amministrazione, nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali.

In particolare, il Concessionario deve:

predisporre e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenti eseguiti per conto dell'Amministrazione, al fine di facilitare quest'ultima nelle attività di indagine a seguito di violazione dei dati;

comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando il Concessionario, o un suo sub-Concessionario, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;

indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con l'Amministrazione nelle attività di indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione)

nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione dell'Amministrazione, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;

nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal Concessionario) all'Autorità di controllo il Concessionario supporterà l'Amministrazione nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Concessionario e/o di suoi sub-Concessionari.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL RISCHIO DI VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI.

Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali l'Amministrazione può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).

Il Concessionario si impegna ad assistere l'Amministrazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche "PIA") o dell'aggiornamento della PIA.

I risultati della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR per l'individuazione delle misure di sicurezza necessarie andranno riportati dal Concessionario nel documento di analisi del rischio di cui al precedente art. IV.A).

Il Concessionario si impegna altresì ad assistere l'Amministrazione

nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL CONCESSIONARIO DEL TRATTAMENTO.

Il Concessionario si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Concessionario, o da un sub-Concessionario da lui autorizzato, nella misura in cui il Concessionario sia in grado di operare in tal senso.

Il Concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante il Contratto al fine di verificare la conformità del Concessionario (o del sub-Concessionario) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.

Il Concessionario garantisce all'Amministrazione, o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati, la possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dall'Amministrazione, delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Concessionario, ivi incluso l'operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la

conformità con il Contratto (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni dell'Amministrazione e le Norme in materia di Trattamento dei Dati. Il Concessionario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con gli obblighi previsti nel Contratto. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Concessionario le penali previste dal Contratto diffidandolo ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Concessionario a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Relativamente ai costi sostenuti dal Responsabile o dal Sub-responsabile per tali verifiche/ispezioni/audit, nessun importo è dovuto dal Titolare per ciascun primo accesso nell'arco di dodici mesi. Nell'ipotesi di più accessi nell'arco di dodici mesi, i costi saranno concordati tra le parti.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo VI il Concessionario non può trasferire i Dati Personali verso un paese

terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a notificare tempestivamente all'Amministrazione ogni provvedimento di un'Autorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali dell'Amministrazione salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.

In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Concessionario deve: i) informare l'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione; ii) collaborare con l'Amministrazione, nell'eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione; iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni.

Il Concessionario prende atto e riconosce che, nell'eventualità di una violazione delle disposizioni del presente Allegato, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione del contratto e delle penali, nonché all'eventuale risarcimento del maggior danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l'utilizzo o la divulgazione dei Dati Personali .

Il Concessionario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione

anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-Concessionari.

TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

L'Amministrazione può autorizzare per iscritto il Concessionario, o un suo sub-Concessionario, al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

Nel caso in cui l'Amministrazione, in relazione all'esecuzione da parte del Concessionario del trattamento dei suoi servizi e/o all'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, consenta al Concessionario (o a un sub-Concessionario) il trasferimento dei dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, il Concessionario deve:

convenire (e impegnarsi affinché i suoi sub-Concessionari convengano) di ottemperare agli obblighi previsti nelle clausole del Contratto;

garantire che, prima di tale trasferimento, l'Amministrazione e/o il Concessionario stipulino un accordo per l'accesso ai dati come

indicato dalla Commissione Europea;

inserire nell'accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole contrattuali e delle Norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DEL CONTRATTO.

Il Concessionario si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati il Concessionario dovrà cancellare o restituire in modo sicuro all'Amministrazione tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

Il Concessionario deve documentare per iscritto all'Amministrazione tale cancellazione.

MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei

dati personali), il Concessionario collaborerà con l'Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione del Contratto.

Firmato digitalmente da:
PICCIN CLAUDIO
Firmato il 22/09/2023 11:23
Seriale Certificato: 230072
Valido dal 15/03/2021 al 15/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA